

LESSICO GIURIDICO LATINO  
E TRADIZIONE MEDITERRANEA

di GIOVANNI NENCIONI (Roma).

Nel suo scritto, di intonazione essenzialmente metodica, su « *I problemi del più antico vocabolario giuridico romano* »<sup>(1)</sup> il Devoto, riaffermata la necessità della molto invocata collaborazione tra glottologia e scienza del diritto romano, si è studiato di porne in chiaro il significato ed i limiti, toccando in special modo il delicato problema dei rapporti tra le due discipline nel campo della preistoria e della protostoria, dove, com'è evidente, essi sono più che altrove utili e talvolta addirittura risolutivi.

Dopo aver brevemente definito i criteri d'indagine di cui tanto il linguista che il cultore del diritto romano possono e debbono servirsi in tale campo — criterio etnologico, o dell'azione dei sostrati etnici; criterio statistico demografico, o dell'indice di verisimiglianza dato dal rapporto numerico tra gli strati; e il bonfantiano criterio naturalistico, o dell'analisi strutturale<sup>(2)</sup> — egli conclude: « Con questi criteri lo studio « del vocabolario giuridico romano deve condurre ad una classificazione « di questo genere: a isolare gli elementi costitutivi del più antico patri- « monio lessicale indo-europeo; quindi quegli elementi che hanno fatto « parte di un nucleo etnico più ristretto di quello indoeuropeo comune, « ma più ampio di quello latino; quindi quelli penetrati nella lingua la- « tina dall'ambiente indigeno; quindi quegli importati prima o dopo da « lingue confinanti; infine quelli creati *ex novo* all'interno della lingua « latina »<sup>(3)</sup>.

Molto interesse offrirebbe l'approfondire fino a qual punto i criteri d'indagine sopra accennati — nato il primo, come l'autore stesso sottolinea, tra i linguisti, principalmente per merito dell'Ascoli, elaborato il secondo, a fini storici, soprattutto dal Beloch, e da un giurista il terzo — fino a qual punto, dicevo, quei criteri possano parallelamente dirigere la ricerca del glottologo e del giurista; fino a qual punto essi restino comuni, senza differenziarsi profondamente, nelle mani di due studiosi che li usano per risultati diversi e con spirito diverso. Comunque, anche a prescindere da una maggiore precisazione metodica, resta sentito e vero il motivo centrale dello scritto del Devoto: che il progresso di tali ricer-

<sup>(1)</sup> In *Atti del Congresso internazionale di diritto romano* (Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933) vol. I, p. 17 segg. (Pavia 1934).

<sup>(2)</sup> *Ibidem*, 20-22.

<sup>(3)</sup> *Pag.* 22.

che non è affidato alla « vittoria della mentalità giuridica o di quella grammaticale », ma alla « equa valutazione, tanto giuridica quanto linguistica », dei rapporti tra le istituzioni e tendenze proprie degli invasori latini e l'ambiente che li ha accolti, nonché tra le prime e quelle del gruppo o dei gruppi più ampi di cui essi fecero parte prima del loro ingresso in Italia.

Ora, l'assunzione di criteri d'indagine storici e giuridici a fini linguistici, e viceversa, non è, nel Devoto, che l'enunciazione metodica di quel motivo profondo, di quella esigenza di una stretta collaborazione tra glottologia e scienza giuridica per lo studio del diritto romano nella sua fase più arcaica; giacché, come i giuristi, movendo da un determinato ordine di concetti, tendono a conciliare con questi ultimi la varia funzione espressiva dei termini giuridici, i linguisti, movendo dall'esame delle parole, tendono a ricostruire la storia dei concetti. Il giurista s'imbatte quindi in difficoltà di natura glottologica, il cui superamento gli porta sempre un vantaggio, talora anche un orientamento decisivo; e il linguista è portato, alle volte, a conclusioni più ampie dei puri risultati della comparazione linguistica, a formulazioni, cioè, di natura giuridica o culturale. Pur partendo da punti diversi e per vie diverse procedendo, i due ricercatori sentono, quando muovono negli strati più profondi dell'ordinamento romano, come di qualsiasi altro ordinamento, di tendere ad uno stesso fine che supera i fini tecnici — giuridici o linguistici — che essi immediatamente perseguono; sentono di tendere, inevitabilmente, a ricostruire, attraverso gli elementi e i mezzi di cui dispongono, l'ambiente in cui quell'ordinamento crebbe e giunse al suo massimo rigoglio, nonché le correnti culturali che in esso confluirono a portare lieviti nuovi o sviluppi più complessi. Sentono, in altre parole, di fare della storia.

E ciò non è senza pericolo. Pericolo, per il glottologo, di « dedurre precisi avvenimenti storici non linguistici da constatazioni linguistiche »<sup>(1)</sup>; tanto maggiore, naturalmente, quanto più ricco di interessi culturali è il terreno delle sue indagini.

Ma tale pericolo è di quelli che il glottologo deve, piuttosto che evitare in modo assoluto, — il che mortificherebbe un sincero bisogno del suo spirito e potrebbe render sterile qualche germe nuovo dei suoi ritrovamenti — disciplinare mediante un rigoroso confronto con i risultati delle scienze consorelle, rivolte ad interrogare le testimonianze, spesso assai scarse e lacunose, del costume, del rito, dell'industria, dell'arte, che i popoli ci hanno tramandate sugli albori della loro civiltà. Giacché da tale confronto (confronto, e quindi non preoccupazione di accordare il proprio con l'altrui giudizio) le sue conclusioni non soltanto usciranno corroborate e confermate, specie se i fatti linguistici non presuppongano o coinvolgano necessariamente determinate vicende etniche o politiche<sup>(2)</sup>; ma perderanno la schematicità, l'astrattezza da cui sono carat-

<sup>(1)</sup> Così lo definisce il MOMIGLIANO in *La Cultura*, X (1931), 408 segg., discutendo alcune deduzioni del DEVOTO (*Preistoria di lingue e di cultura*, nella stessa rivista, a p. I del citato volume) in materia, appunto, di storia romana.

<sup>(2)</sup> Il caso più noto, ed anche il più notevole, di questa possibile indipendenza dei due ordini di fenomeni, è l'induzione di migrazioni etniche da fatti di diffusione linguistica: le prime non sicuramente postulabili con argomenti soltanto linguistici,

terizzate ogni volta che al linguista tocca procedere, come spesso nella preistoria, a ritroso, colmando le lacune della documentazione per mezzo di elementi ricostruiti con procedimento comparativo. « Tutto quanto in « linguistica è frutto di pura comparazione — osserva il Terracini a tale « proposito<sup>(1)</sup> —: distinzione di sistemi grammaticali, classificazione di « lingue, discriminazione di elementi disparati venuti a confluire in un « fatto unico, o anche determinazioni delicate di età, di luogo in cui primamente nacque una innovazione, costituisce un elemento necessario « a chi faccia della storia linguistica, ma non è ancora la storia perché « si tratta di materiali che pongono la parola in un tempo e in un luogo « per definizione diverso da quello in cui essa è attestata, cioè viva « nella coscienza di chi parla. La comparazione, insomma, pura e semplice, sia arcaicamente evoluzionistica, sia svolta con moderna coscienza « dei fenomeni storici che è chiamata a chiarire, è in fondo un'enorme « ricostruzione etimologica, estratta risalendo a ritroso dalla parola viva, « anche se noi poniamo i risultati in cronologia diretta: e la storia della « parola senza chi l'ha veramente parlata, e la storia a ritroso, non si « fanno ».

Di qui l'aspirazione del linguista ad una maggiore concretezza o che è lo stesso, alla storia; alla quale non potrà giungere, abbiamo detto, se non mediante un confronto dei risultati della sua disciplina con quelli delle discipline consorelle; se non mediante una sintesi, in cui confluiranno una « reciprocità di spirito e di additamenti ed una armonia intergratrice di risultati, che sarà tanto più intima, quanto ciascuna disciplina avrà più chiara la coscienza dei suoi fini e dei suoi limiti e si svolgerà, per una forza interiore, sempre più aderente al particolare aspetto « della storia che forma l'oggetto del suo studio »<sup>(2)</sup>.

Ma anche per il romanista c'è stato, più che non ci sia ora, un pericolo; del quale se io, incompetente come sono in materia, ardisco qui parlare, sulle orme del Devoto, è perché esso ha le sue lontane radici proprio nella linguistica ed offre pertanto al glottologo « collaborante » un interesse immediato ed utili ammaestramenti. Non alludo, come potrebbe sembrare, al gusto dell'etimologia, cui talvolta il giurista si abbandona senza la necessaria preparazione; ché gli inconvenienti che da ciò provengono e provengono sono ben poca cosa a paragone di quelli prodotti dalla eccessiva fiducia nelle discipline le quali, ispirandosi al metodo comparativo creato dalla linguistica storica e proseguendolo sul terreno istituzionale, hanno tentato di ricostruire le antichità indoeuropee, ed hanno promosso e incoraggiato, in ambito ancor più vasto, ardui confronti e complessi problemi di connessione e di derivazione. Vero è, come rileva il Devoto, che, a seguito delle reazioni avvenute in campo romanistico, tale pericolo, almeno nel suo aspetto indoeuropeo, può considerarsi tramontato; ma

i secondi più propriamente spiegabili, bene spesso, col concetto di espansione culturale. Vedi a questo proposito le considerazioni del TERRACINI, a p. 75 segg. de *La Cultura*, XII (1933), nella sua « lettera aperta a G. Devoto » dal titolo: *Linguistica ed archeologia (Per la storia dell'Italia antica)*.

<sup>(1)</sup> TERRACINI, *Ibidem*, 744.

<sup>(2)</sup> TERRACINI, *Ibidem*, 750.

non bisogna dimenticare che ancora durano gli echi della grossa questione dei rapporti tra il diritto romano ed i diritti orientali e della loro possibile derivazione comune (1).

Il vizio della speculazione comparativa era, per così dire, un vizio di origine. Sorta dalla linguistica e strettamente aderente ai suoi schemi e postulati, risentiva, inevitabilmente, della rigidità ed astrattezza di questi, ed era spesso impotente, per l'antichità in cui muoveva, a risalire oltre i dati linguistici che le servivano di base. Non farà quindi troppa meraviglia che, mentre il lavoro critico dei linguisti ha portato ad una revisione dei fini del metodo comparativo e degli schemi entro cui esso agiva, tra i giuristi si sia sviluppata una reazione che ha determinato, soprattutto nel campo romanistico, un senso di scettica cautela verso le ricerche comparative, quelle, in specie, di carattere indoeuropeo, e, se non proprio la loro scomparsa, come afferma il Devoto, certo un loro notevole rallentamento ed un uso molto parsimonioso dei loro risultati. « Da una parte — scrive il Devoto, cercando di cogliere le ragioni intime « di tale sfiducia (2) — è la differenza effettiva degli stati d'animo, per cui un linguista risale istintivamente alla preistoria, il cultore di diritto « mantiene il suo centro di equilibrio nella luce della storia, e il romanista « si stacca mal volentieri da Roma e dall'Italia. Ma d'altra parte entra « in gioco un equivoco formale, e precisamente il diverso valore della parola « “ comparativo ”. Per il giurista “ comparato ” si contrappone, e non « si salda, col concetto di “ storico ”; egli non si preoccupa del fattore « “ parentela ”: mentre per noi linguisti altro è il metodo comparativo « quando presupponiamo la parentela di due lingue (metodo storico com- « parativo) e altro è il confronto di forme o tendenze linguistiche senza « presupporre parentela diretta, quando cioè facciamo della linguistica « generale (in questo caso non si parla nemmeno di metodo compara- « tivo) ».

E sia pure. Ci si permetta, tuttavia, la riserva che da quando, ad opera specialmente dello Schuchardt, è stato riveduto e superato il vecchio concetto genealogico di « parentela », non sembra che esso sia postulabile dalla linguistica storica più che non da quella cosiddetta generale; la quale, poi, per formulare le sue leggi si serve dello stesso mezzo di conoscenza, ch'è la comparazione. Ma, a parte ciò, io credo che la ragione precipua della sfiducia dei romanisti nelle indagini comparative non sia di ragione squisitamente tecnica. Prescindiamo infatti, per un momento, da ogni giudizio sulla bontà metodologica della speculazione comparativa, poniamo anzi, come mi par giusto, che, lungi dall'essere autorizzati a bandirla dagli studi giuridici, dobbiamo riconoscerne la utilità, tanto al fine di accertare affinità originarie, derivazioni o influenze tra gli istituti, quanto al fine di differenziarli e, quindi, più intimamente comprenderli; a patto, naturalmente, che la comparazione si svincoli, pur senza ignorarli, dagli schemi linguistici, e, invece di inferire da concordanze terminologiche concordanze istituzionali spesso illusorie, usi degli stru-

(1) Su tale questione, e su tutte le altre concernenti la originalità del diritto romano, vedi il bel lavoro di E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna, 1937.

(2) *Op. cit.*, 19.

menti elaborati dalla scienza giuridica a penetrare la struttura e lo spirito degli istituti e ricostruire la loro evoluzione. Poniamo pure, dico, tutto questo; resta pur sempre il fatto che le indagini comparative ben poca luce hanno portato sulle origini del diritto romano ed hanno, anzi conseguito, per i fini costruttivi che si proponevano, risultati addirittura negativi. Ché la più recente critica giuridica, mentre, sgombrato il terreno dalle analogie nominali ed apparenti, ha concesso che la speculazione comparativa possa rivelare tra i popoli di lingua indoeuropea una certa comunanza di elementi (troppo generali, tuttavia, per esser di grande ausilio alla storia degli istituti quiritari) (1); ha soprattutto rivendicato l'originalità dell'antichissimo diritto romano, specialmente privato, e la sua autonomia tanto di fronte al diritto greco che ai diritti orientali (2). Questa affermazione di originalità non vuole essere, naturalmente, negazione dei rapporti che i prischi Romani hanno avuto con altri popoli né delle influenze che hanno senza dubbio ricevute dagli istituti delle varie stirpi della penisola italiana. Ma nulla di sicuro si può dire su tali influenze, perché ben poco si sa dell'ordinamento giuridico di quelle stirpi: quasi ignoto è il diritto privato degli Etruschi e degli Italici, scarse ed incerte le nozioni sulle loro magistrature (3). Sicché, pur concedendo che i Latini abbiano assimilato istituti di altri popoli, si può, e si deve, anzi, ritenere, allo stato delle ricerche, che « gli istituti giuridici romani « dell'epoca più remota hanno una struttura e delle caratteristiche pro-

(1) E ciò pone un problema, un compito ulteriore: distinguere quanto di genericamente « umano » sia riconoscibile nelle istituzioni comuni a popoli diversi e lontani, da quanto possa dirsi tipologico di un determinato gruppo etnico. Il più fiero colpo alle tendenze indoeuropeistiche, e il più severo ammonimento alla prudenza è venuto dalla sorprendente constatazione che le corrispondenze più evidenti e profonde col diritto romano sono offerte dall'antico diritto giapponese (Cfr. P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1923, I, 26 e 196).

(2) Vedi BONFANTE, *op. cit.*, I, 24-26, 196-197, e i celebri saggi *Il testamento nel diritto comparato. Germi veri e false analogie; Le affinità giuridiche greco-romane. Testamento romano e testamento greco; La διαθήκη ellenica e la « donatio mortis causa »*, riuniti negli *Scritti giuridici vari*, I vol., Torino, 1926. Vedi anche VOLTERRA, *op. cit.*, 85 segg., 173 segg. e *passim*, dove la recente critica è tutta esaminata e discussa. Non sarà però inutile ricordare ai giuristi che le affinità del diritto romano con diritti dei popoli parlanti lingue non indoeuropee, e, d'altra parte, la mancanza di sue affinità con diritti di popoli di lingua indoeuropea non sempre stanno necessariamente a favore del loro scetticismo reazionario. Giacché quelle affinità possono essere indizio di affermazione di cultura indoeuropea in zone dove la lingua non si è diffusa o è stata sopraffatta da idiomi diversi; e la loro mancanza, d'altro lato, può essere indizio di sommersione di cultura indoeuropea ad opera di altra cultura laddove la lingua si è vittoriosamente affermata. L'arma impugnata dai romanisti contro l'indoeuropeismo giuridico si può quindi, in qualche caso, ritorcere contro di loro. Non si raccomanderà mai abbastanza di guardarsi, in queste complesse questioni di origini, dove è spesso doverosa saggezza un *non liquet*, dal desiderio di semplificare e dalla fretta di concludere.

(3) VOLTERRA, *op. cit.*, 85 segg.; BONFANTE, *Storia del dir. rom.*, I, 222-223; DEVOTO, *Gli antichi italici*, Firenze, 1931, 262 segg. Il diritto pubblico è tuttavia il campo in cui si possono fare ricostruzioni e supposizioni più attendibili. È superfluo ricordare, a tal proposito, gli scritti fondamentali del ROSENBERG (*Der Staat der alten Italiker*, Berlino, 1913) e del LEIFER (*Studien zum antiken Aemterwesen*, I: *Zur Vorgeschichte des röm. Führeramts*, Lipsia, 1931). Per quanto si può accettare come probabile delle discusse influenze etrusche e italiche sul diritto pubblico di Roma rinvio alle conclusioni del DE FRANCISCI, nella sua *Storia del diritto romano*, Roma, 1926, I, 121 segg., 144-147, 151-154.

« prie, inconfondibili con quelle degli istituti a noi noti degli altri popoli « mediterranei dell'antichità, e appaiono come un prodotto di concezioni « giuridiche che riscontriamo solo presso il popolo quiritario » (1).

Se da quanto sopra si è detto si vuol trarre una conclusione, mi par che essa possa così formularsi: per fornire un vero contributo alla storia delle istituzioni di Roma nella loro fase più remota — giacché questo è, in sostanza, oltre che del giurista, il fine ultimo del linguista — entrambi i ricercatori, pur non ignorandosi ed offrendosi anzi mutuo conforto, debbono operare nell'ambito della propria disciplina e col metodo proprio ed esclusivo di essa. Ogni contaminazione dei metodi, se anche creerà l'illusione di condurre ad una più intima collaborazione tra gli studiosi, o di aprir loro più ampi orizzonti di ricerca, darà in realtà frutti non genuini e provocherà, presto o tardi, una reazione demolitrice. Per questo, mentre si deve esser grati al Devoto di aver riaffermata, con sì chiara coscienza delle esigenze della romanistica, la necessità di una stretta collaborazione tra glottologia e scienza del diritto romano, non si può seguirlo nel suo proposito di affidare al linguista e al giurista, come sanzione metodica di tale necessità, criteri comuni di indagine, specie se sorti da esperienze diverse. Senza negare *a priori* che il criterio elaborato, a certi fini, in un determinato ramo della scienza possa, con gli opportuni adattamenti, essere impiegato fruttuosamente in un altro, crediamo che dove fu o perdura il pericolo di una mistione, e dove si avanza in specie l'idea di una cooperazione, sia meglio esagerare, che difettare, nel distinguere ciò che va distinto.

\* \* \*

Dice dunque il Devoto — ci si perdoni la lunga, ma speriamo non inutile digressione metodologica — che lo studio del vocabolario giuridico romano deve portare ad isolare gli elementi costitutivi del più antico patrimonio lessicale indoeuropeo e gli elementi appartenenti ad un nucleo più ristretto di quello indoeuropeo comune, ma più ampio del latino; quelli inoltre, mutuati dall'ambiente indigeno, o importati da lingue confinanti; quelli, infine, creati *ex novo* all'interno della lingua latina. Una indagine in tal senso il Devoto ha compiuto per alcune voci fondamentali, risalenti ad una antichità molto alta; indagine che ha tra gli altri meriti quello di presentare riunite in un confronto significativo questioni che vengono per lo più trattate separatamente. Possiamo così constatare *ictu oculi* che quelle voci, designanti concetti tra i più importanti ed antichi del diritto romano, appartengono per la quasi totalità al dominio indoeuropeo: sia che rappresentino uno strato lessicale notevolmente arcaico, sopravvissuto soltanto nelle aree marginali del dominio (come *lex, ius, ritus, res, credo*, che hanno concordanze nell'indo-iranico o nel celtico, o in entrambi); sia che non abbiano corrispondenti fuori del latino o dell'italico, o che la loro etimologia resti incerta (come *scelus, fas, mos* e, fino a prova in contrario

*familia*); sia, infine, che costituiscano (come *poena*) innovazioni allo-glottes. E se non ci limitiamo agli elementi esaminati dal Devoto, ma scorriamo l'intero lessico giuridico, giungiamo a identica conclusione: che la maggior parte delle sue voci, designino esse concetti generali e istituti, o modi e strumenti del rito, sono sicuramente, o debbono ritenersi, di origine indoeuropea. Ciò riduce dunque in proporzioni modeste il problema dell'apporto dell'ambiente indigeno, ma non lo elimina; giacché, come vedremo, il sostrato affiora anche qui in alcuni relitti, e non è da escludere che altri si rivelino in elementi la cui derivazione è tuttora oscura.

Il Devoto non affronta espressamente, nel suo scritto, questioni relative ai contatti tra tradizione indoeuropea e mediterranea nel mondo giuridico dei Latini. Egli richiama su di esse l'attenzione dello studioso e rinvia all'opera di un autore che, « con sintesi prematura, ma non sterile », ne ha trattato diffusamente: all'*Essai sur les origines de Rome* di André Piganiol (1). Il Piganiol è un archeologo ed uno storico, non un linguista; ma la sua opera potrebbe egualmente fornire al linguista dati interessanti e sicuri orientamenti. In verità essa non merita il credito che sembra accordarle il Devoto col solo fatto di citarla ad esclusione di qualsiasi altra e con un temperato sì, ma non severo giudizio. Certo, l'*Essai* è il primo e forse l'unico scritto che, affrontando nel suo complesso la questione del conflitto tra la cultura mediterranea e quella indoeuropea in Italia e specialmente nel Lazio, e tentando, con coraggio possiamo dire avventuroso, di sceverare nettamente il peculio dell'una da quello dell'altra, commisti ormai e fusi in epoca storica, ha immesso largamente i problemi di sostrato nella storia del diritto privato di Roma, dove ben più arduo che nel diritto pubblico è sperar di giungere a risultati non ipotetici. Ma non nell'audacia dell'assunto sta il difetto dell'opera, bensì nella volontà di perseguirlo ad ogni costo, nonostante l'insufficienza dei dati della tradizione e della scienza, che in un terreno così difficile procede con molta cautela e per piccole conquiste, e nonostante che la possibilità di addivenire a certe conclusioni fosse, quando l'opera fu concepita, prematura; formulando quindi, necessariamente, numerosissime ipotesi e facendo eccessivo ricorso ai risultati delle indagini comparate. La causa prima di tutto ciò sta nel fatto che la tesi domina aprioristicamente il lavoro e gli conferisce quel carattere di schematicità che anche un lettore non specializzato avverte, quella tendenza spiccata ad irrigidire in forme ideali e simmetriche il ricco gioco delle molteplici forze materiali e morali che hanno tessuto la preistoria d'Italia e che restano tuttora in gran parte ignote (2).

Ma non occorre spendere altre parole per dimostrare cosa tra gli storici di Roma già passata in giudicato: che, cioè, lo scritto del Piganiol non ha portato un notevole contributo agli studi di preistoria romana e che nei riguardi delle sue conclusioni si debbono fare le più ampie riserve. Mi piace tuttavia non passar oltre senza riassumere, ad illustrazione di ciò, i risultati conseguiti dal Piganiol nel campo che qui ci interessa.

(1) Parigi, 1917.

(2) Alcuni di questi difetti sono confessati dallo stesso autore; vedi l'introduzione all'*Essai*, pag. 4.

(1) VOLTERRA, *Ibidem*, 86.

Come, procedendo col suo schematismo oppositivo, egli definisce il conflitto tra i due tipi di civiltà, mediterranea ed indoeuropea, nel campo del culto dei morti e della religione con l'opporre nettamente il rito dell'inumazione a quello dell'incinerazione, le divinità tonie alle divinità uranie, e, nel campo dell'economia e della tecnica, l'esercizio dell'agricoltura a quello della pastorizia, l'uso del lino a quello della lana, la costruzione rettangolare a quella rotonda, ecc.; così nel diritto romano egli vuol distinguere due sistemi giuridici che si sarebbero sovrapposti e fusi senza perdere del tutto la propria individualità. L'uno, caratterizzato da forme solenni e da spirito religioso e costituito da istituti — come la *consecratio*, il matrimonio per *confarreatio*, l'acquisto della proprietà mediante *mancipatio*, il *dominium ex iure Quiritium*, il *mancipium* — che creavano diritti assoluti e perfetti sin dall'origine e vincoli indissolubili, con sanzioni prevalentemente religiose, sarebbe stato proprio delle popolazioni mediterranee, le quali, indigene o immigrate, svolsero in Italia una cultura di tradizione agricola e matriarcale. L'altro sistema avrebbe invece compreso istituti privi di formalismo e di religiosità, da cui sorgevano diritti relativi che il tempo consolidava e la desuetudine estingueva; istituti — quali la composizione amichevole dei delitti, il matrimonio per *usus*, la *possessio*, la *potestas* — che il Piganiol considera retaggio delle stirpi indoeuropee, patriarcali e dedite alla pastorizia, discese in Italia in successive ondate dalla cerchia delle Alpi.

Tutto ciò, evidentemente, non ha fondamento che in una serie di ingegnose ipotesi; sicché i giuristi, se anche vogliono esprimere un giudizio di simpatia, debbono rilevare che l'*Essai* « è gremito di esagerazioni »<sup>(1)</sup>. Esso è purtroppo di quelle opere che tradiscono un iato tra la dottrina e la sua elaborazione, e fanno dubitare non tanto delle conclusioni quanto, ciò che è ben più grave, del rigore del metodo. L'*Essai* avrebbe tuttavia il merito di essere stato fecondo di questioni ed interessi nuovi per il tempo in cui vide la luce. Ma, in effetti, tale fecondità è stata mantenuta in limiti piuttosto modesti dal carattere del lavoro e dalla sua non vasta risonanza nel mondo scientifico.

Resta dunque al linguista affrontare con i mezzi propri il *problema del fattore mediterraneo nel lessico giuridico latino*. Egli potrà così, e soltanto così, portare un utile sussidio allo storico del diritto, cui spetterà sempre l'ultima parola quando si tratti di stabilire se ad un assorbimento lessicale s'accompagni, o meno, un assorbimento di natura istituzionale. Giacché il linguista sa e deve tener presente che, se l'un fatto può essere indizio dell'altro, non esiste tra di essi un rapporto di dipendenza necessaria. È ben noto, ad esempio, quanto Roma sia debitrice all'Etruria in materia di divinazione e di arte augurale: ma la terminologia relativa non ha finora rivelato che una sola, e anch'essa incerta, assunzione di elementi etruschi<sup>(2)</sup>. Gli è che in questo, come in altri casi, anche lad-

(1) VOLTERRA, *op. cit.*, 59.

(2) Sarebbe l'aggettivo *obsœnus*; cfr. ERNOUT, *Les éléments étrusques du vocabulaire latin*, in *BSL.*, 30, 93. E alla pag. 97 dello stesso scritto si prospetta la possibilità di spiegare la formazione *-urnix* di *cōturnix* e *spinturnis* — uccelli che devono essere stati impiegati nei riti augurali — mediante un'influenza etrusca.

dove le istituzioni straniere non trovavano nessun riscontro nella tradizione che le ospitava, la lingua latina, con plasticità e vitalità creativa veramente notevoli, ha tratto da se stessa le nuove forme espressive. Può infatti affermare il Meillet, concludendo la sua indagine sulla portata delle innovazioni alloglotte nel latino<sup>(1)</sup>, che, malgrado i non pochi mutui dal sostrato mediterraneo, dall'etrusco, dal greco e da altre lingue più o meno remote, « tout l'essentiel du vocabulaire a subsisté ». E prosegue: « Le latin est l'une des langues où il y a le moins de mots importants « qui ne s'expliquent pas par la tradition indoeuropéenne ». Ora, se ciò vale per il lessico latino in generale, a maggior ragione vale per quello giuridico<sup>(2)</sup>; in cui, come già constatammo per l'aspetto che qui più ci interessa, l'influenza del sostrato e quella etrusca (se l'una non si voglia identificare con l'altra) sembrano aver lasciato tracce insignificanti, eccettuata, semmai, la nomenclatura del diritto pubblico, che ha alcune voci di oscura etimologia (quali *populus*, *publicus*, *plebs* e *tribus*)<sup>(3)</sup>. Ma, tolte queste eccezioni (e si tenga presente che i nomi di quasi tutti i più importanti magistrati sono indoeuropei), potranno davvero considerarsi essenziali apporti alla terminologia giuridica parole come *culleus*, *licium*, *festuca*, *verbena*, *libra*, che, di più o meno probabile origine mediterranea, restano ai margini del vero e proprio lessico giuridico, in cui sono entrate come designazione di ingredienti rituali e costituiscono elementi tecnici di nessun rilievo concettuale<sup>(4)</sup> ?

(1) Nella *Esquisse d'une histoire de la langue latine*, Parigi, 1933, 94.

(2) È superfluo precisare che, nei riguardi dell'assorbimento da domini alloglotti che non siano quelli di tradizione mediterranea, il lessico di cui si parla è specialmente quello del diritto quiritario; non quello, ad ogni modo, che in epoca tarda fu largo nell'accogliere voci e locuzioni straniere.

(3) Anche la nomenclatura militare e quella sociale hanno elementi senza etimologia, o di impronta più o meno decisamente etrusca: come *miles*, *veles*, *satelles*, *trosculi*; *famulus* (che l'ERNOUT-MEILLET [*Dict. étym. de la langue latine*, Parigi, 1932, s. v.] suppone risalga all'etrusco. In tal senso il BENVENISTE, in *Revue des Études Latines*, X [1932], 437; *contra* lo Hofmann, in WALDE, *Lat. etym. Wörterbuch*, 3ª ed., Heidelberg, 1930 segg., s. v.). Anche *servus* il BENVENISTE, *Ibidem*, 429 segg., attribuisce all'Etruria.

Vedi un quadro sapiente e vivissimo del contributo etrusco e del sostrato alla cultura romana in PASQUALI, *Saturnio e sostrato?* (*Studi it. di Fil. class.*, XIV [1937], 61-74).

(4) Quest'elenco è esemplificativo; ma non credo che possa essere molto aumentato. Qualche altro elemento della stessa natura sarà desumibile dagli appellativi delle insegne dei magistrati: il *mulleus*, ad esempio, la scarpa rossa del re e dei senatori che avevano esercitato una magistratura curule, tradisce nella sua formazione in *-eus* una probabile influenza etrusca, anche se non voglia considerarsi una innovazione alloglotta l'intera parola (ERNOUT, *Les élém. étr. du vocab. lat.*, 115; ERNOUT-MEILLET, s. v.; BONFANTE, *Storia del dir. rom.*, 1923, I, 80, 222).

Il *culleus* (*-um*) « sacco di cuoio, oltre per il trasporto dei liquidi », usato anche come misura di capacità, fu lo strumento di un'antichissima pena capitale, risalente all'età dei re; pena che, inflitta da principio anche per altri delitti, divenne poi quasi esclusiva del *paricidium* (HITZIG, *Culleus*, in *PWRE*). L'appellativo ricorda il greco *κολός*, *-όν* « foderò della spada, guaina », ma la sua derivazione da questo presenta difficoltà fonetiche. È perciò probabile che la forma greca e la latina siano, come pensa il Meillet, mutui indipendenti da una lingua mediterranea (ERNOUT, *Les élém. étr. du vocab. lat.*, 115; WALDE-HOFMANN, *LEW*, s. v.).

*Licium*, termine dell'industria tessile, compare nella formula *lance et licio* fin dalle XII Tavole, in cui indica la cintura di lino che si poneva alle reni chi, nel caso di furto non manifesto, compiva la perquisizione solenne descritta da GATO (*Inst.* III, 192 segg.).

Un imprestito di tal rilievo sarebbe invece *stipulor*, se si accettasse la sua derivazione da *stipula* « pagliuzza, stelo dei cereali, fuscello ». Io ritengo infatti che *stipula* appartenga al sostrato, sia per la difficoltà quantitativa cui urterebbe un ravvicinamento a *stīpō* e per quella, ben maggiore, semantica che importerebbe il fare, come taluno, di *stipula* un diminutivo di *stips* (lo stesso Walde, cui non fa ostacolo la prima, riconosce non superata la seconda) (1); sia, d'altro canto, per considerazioni analogiche tratte da termini affini, con ogni probabilità mediterranei, come *festūca*, *ῥαφθηξ* e *ferula* (2), il quale ultimo, in particolare, mi disuade completamente dal vedere in *stipula* una forma diminutiva. La derivazione di *stipulor* da *stipula*, già enunciata dagli antichi — Isidoro

L'istituto è comune, sotto forme diverse, a molti popoli antichi, e sembra discendere « da concetti e da riti dei popoli primitivi » (VOLTERRA, *op. cit.*, 215). *Livium*, che non ha etimologia sicura (come, nella stessa sfera di concetti, *fūnis* e *restis*), è probabilmente un mutuo tecnico da un idioma anario (ERNOUT-MEILLET, e WALDE-HOFMANN, s. v.).

Tale potrebbe essere anche *libra*, che ha fornito molti derivati, tra i quali, sembra, *dēliberō*. La bilancia, come è noto, aveva parte importante nel rituale solenne e molto antico della mancipazione, del *nexum* e del testamento. Non persuadono i tentativi di spiegare con mezzi indoeuropei il \**līprā* che suppongono il latino *libra* e il greco siciliano *λίτρα*; sicché la sua originaria derivazione dal dominio mediterraneo non è da ritenersi improbabile. I pareri a questo riguardo sono però molto divisi (cfr. WALDE-HOFMANN, s. v.; ERNOUT-MEILLET, s. v.).

Di *verbēna* « herba sacra... qua coronabantur fetiales et pater patratus foedera facturi vel bella indicaturi » si dà in generale una etimologia indoeuropea, ricollegandola a *verbera*, che avrebbe corrispondenti nel baltico e nello slavo (lit. *virbas* « ramoscello, frusta », serbo *vrba* « vimine » ecc.). Ma supporre che si tratti del femminile di un aggettivo *verbēnus* da \**verbēnos*, derivato da un tema in —os | es— *verbos*, antico nominativo di *verbera*, mi pare, in verità, troppo ingegnoso; tanto più che, secondo l'ERNOUT-MEILLET, se ne ha ben compreso il pensiero, alla derivazione di *verbēna* da \**verbos* (*verbera*) non sarebbe estraneo, dal punto di vista semantico, il concetto con cui si esprimeva la rituale conclusione del *foedus* — *ferire foedus* — per il sacrificio che lo accompagnava, ed il fatto che con la *verbēna* il re toccava, durante la cerimonia, il *pater patratus* (cfr. Tito Livio, I, 24). Ora, ciò sa troppo, a mio senso, di etimologia popolare; e lo stesso ERNOUT, accennando altrove (*Les élém. étr. du vocab. lat.*, 92), ad alcune etimologie indoeuropee tra le quali è quella di *verbēna*, le definisce « più o meno verisimili ». Non parla, piuttosto, in favore di una origine mediterranea la terminazione in *ena*, elemento formativo diffuso in tutto il Mediterraneo, di cui Creta è « uno dei centri antichi d'espansione egea, mentre la terra d'Etruria e del Latium... sembra costituire il corrispondente centro d'espansione tirrenica » (BERTOLDI, *Κυρήνη*, in *Annuaire de l'Inst. de Phil. et d'Hist. Orient. et Slaves*, V, 1937, [MELANGES E. BOISACQ] 49) ? E non bisogna dimenticare che la nomenclatura delle piante è uno dei campi in cui più numerosi sono i relitti del sostrato. *Stipula*, che esamino più avanti, nel testo, e *festuca* ne sono due esempi importanti. È noto l'impiego della *festuca*, simbolo dell'*hasta militaris* e *signum iusti domini*, nella *legis actio sacramento*. La sua etimologia è ignota, ma il suo verisimile legame con *ferula* sembra riportare le due forme ad una radice comune \**fes-* (cfr. WALDE-HOFMANN, s. v.); la quale ha ogni probabilità di appartenere al fondo mediterraneo, sia per i morfemi —*ūca* e —*ula* cui si unisce nei due appellativi (morfemi largamente attestati in elementi prelatini, cfr. BERTOLDI, « *Nomina tusca* » in *Dioscoride*, in *Studi Etruschi*, X [1936], p. 18, 19 dell'estratto e i suoi rinvii; NENCIONI, *Innovazioni africane nel lessico latino*, in *Studi it. di fil. class.*, XVI [1939], p. 37-38), sia per il parallelismo che offre il lessico greco con *ῥαφθηξ*. La coppia *ferula* — *ῥαφθηξ* è infatti esempio non unico — come osserva il BERTOLDI nelle sue *Questioni di metodo nella linguistica storica*, Napoli, 1939, 242 — dell'indipendente legame del greco e del latino a due differenti focolai di espansione, egeo e tirrenico.

(1) LEW<sup>2</sup>, s. v.; *Vergl. Wörtl. der Idg. Sprachen*, II, 646-648.

(2) Già esaminati nella nota 4 della pag. prec.

aveva accennato all'uso dei *veteres* di concludere i contratti rompendo un fuscello (1) — ha ottenuto una suggestiva conferma dalle indagini di diritto comparato. Quell'uso ebbe infatti larga applicazione nel diritto germanico ed è stato ritrovato anche presso i montanari dell'India (2). E del resto in Roma stessa non mancavano analoghe sopravvivenze di questo simbolismo giuridico; vien subito fatto di pensare ai negozi in cui compariva la *festuca*. Tuttavia la cosa non è così semplice, perché, a parte il fatto che una voce autorevole qual'è quella del Bonfante ci pone in guardia contro i troppo facili accostamenti tra il diritto germanico e il diritto quiritario (3), la *festuca*, che sarebbe il parallelo più probante, ha nel diritto romano un significato ben diverso da quello che le attribuiremmo avvicinandola alla ipotetica *stipula* contrattuale. Essa rappresenta l'*hasta militaris* e simboleggia lo *iustum dominium*, la proprietà quiritaria; ci riporta così a tutt'altro ordine di idee che i vincoli consensuali, alla proprietà, cioè, conquistata e difesa con le armi. Né sono mancate, alla etimologia in questione, le obiezioni dei giuristi (4); i quali preferiscono in genere la varroniana derivazione da *stips* e, anche se riconoscono base immediata di *stipulor* la forma *stipula*, considerano questa il diminutivo di *stips*, volgendone il significato ad una interpretazione della *stipulatio* diversa da quella prospettata da Isidoro (5). È certo questo uno dei casi in cui etimologia e storia dell'istituto si illuminano a vicenda ed interdipendono più strettamente (6); sicché all'uno studioso resta difficile, data anche l'impossibilità di giungere, per il momento, a conclusioni sicure, non preoccuparsi del pensiero dell'altro.

Anche per *culpa* (ant. *colpa*) e *multa* (ant. *molta*) (7), di etimologia non evidente, potrebbe pensarsi ad un imprestito. Mancano infatti al lessico latino, per i concetti di colpa e di pena, le antiche forme indoeu-

(1) Orig., 5, 24, 30: ... *dicta autem stipulatio a stipula: veteres enim, quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum iungentes sponsones suas agnoscebant...* Vedi riunite le varie etimologie degli antichi in L. CECI, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino, 1892, 153, 154, 182.

(2) Cfr. WEISS, *Stipulatio*, in *PWRE*; J. JUD. *Neue Wege und Ziele der romanischen Wortforschung*, in *Wissen u. Leben*, 15 u. 30 nov. 1911, p. 12-13 dell'estratto; CECI, *op. cit.*, 154.

(3) *Storia del dir. rom.*, 1923, I, 24.

(4) Cfr. P. F. GIRARD, *Manuale elementare di diritto romano*, Milano, 1909, trad. da C. Longo, 497; WEISS, *Stipulatio*, in *PWRE*.

(5) SCHLOSSMANN, *Stipulari*, in *Rhein. Mus.*, LIX, 1904, 366 segg.; HUVELIN, *Stipulatio stips et sacramentum*, negli *Studi giuridici in onore di C. Fadda*, Napoli, 1906, VI, 77 segg.; COSTA, *Storia del diritto romano privato*, Torino, 1925, 337.

(6) Cfr., per l'influenza che l'etimologia di *stipulatio* può avere sulla ricostruzione delle origini dell'istituto, il WEISS, *Stipulatio*, in *PWRE*.

(7) Non mi soffermo su *pār(r)icida(s)*, giacché sembra ormai da escludere che il primo membro possa riportarsi ad una radice non indoeuropea. Così, per ultimo, il PASQUALI (*Paricidas esto*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Enrico Besta*, Milano, 1938, p. 7 dell'estratto) che accoglie l'etimologia proposta dal WACKERNAGEL (in *Gnomon*, VI [1930], 449 segg.): *pār(r)i-* si ricollegerebbe cioè alle forme indiane *posā-*, *purisa-*, *purusa-*, che suppongono un sanscrito \**purša-* « uomo », e corrisponderebbe perfettamente al greco ἀνδρόφονος. E lo HOFMANN, in una cortese comunicazione privata, si dichiara favorevole alla etimologia indoeuropea del FROEHDE, confermata recentemente dal GERNET (in *Revue de Philologie*, 63, [1937], 13-29): *pār(r)i-* si ricollegerebbe al greco πῶς « affine » ed anche « consanguineo ». Per una derivazione etrusca sono invece il LEIFFER (*Studi in onore di S. Riccobono*, II [1933], 103-145), e il DEVOTO (*I problemi ecc.*, 34-35).

ropee attestate nel greco ἄγος e πωή<sup>(1)</sup>. Ma tanto *culpa* che *multa*, se non fuori d'Italia, hanno corrispondenti nell'osco e nell'umbro. *Multa*, anzi, secondo la testimonianza di Varrone e la conferma di Aulo Gellio (che non vi è ragione di respingere)<sup>(2)</sup>, è venuta a Roma dal sabino; dall'osco, secondo Festo. E ciò non fa pensare, piuttosto che ad innovazioni mediterranee, ad elementi indoeuropei esclusivi dell'area itatica? Tanto più che la sola mancanza di sicura etimologia non basta a giustificare l'attribuzione di un appellativo al dominio anario, quando non concorra alcun altro indizio, sia pure di ordine concettuale. Si pensa forse a togliere al patrimonio indoeuropeo *arbiter*, per il fatto che è attestato soltanto nel latino e nell'umbro e che la sua etimologia non è evidente, o *fas*, *mos*, *lis*, *reus* ecc., per lo stesso fatto, con l'aggravante, anzi, che mancano di corrispondenti anche nei dialetti italici? *Multa* non presenta nessun indizio di origine straniera. Per *culpa* (ant. *colpa*) non mi sembra, poi, da respingere senz'altro il già proposto ravvicinamento al greco κολάπτω « percolere, scalpellare » e κλάφος « percossa, schiaffo ». Né dal punto di vista semantico il caso è isolato. Non son forse nello stesso ordine di concetti il trapasso di senso maturatosi in *offendō*, il rapporto di *pactiō* con *pangō*, l'etimologia che collega *causa* a *cūdo*?<sup>(3)</sup>. In questi casi tuttavia — in quelli, intendo dire, dove l'etimologia è incerta — spetterà al giurista stabilire se essa sia compatibile, per quanto riguarda il concetto, con la genesi dell'istituto. Il che, tutte le volte che al giurista sia possibile inoltrarsi nella preistoria, sarà non piccolo sostegno alle ipotesi del glottologo « collaborante ».

Di proposito non mi fermo su quegli elementi del lessico giuridico che, pur appartenendo alla tradizione indoeuropea, presentano nel loro aspetto fonetico o morfologico traccia dell'influenza mediterranea (le formazioni in *-mōnia*, *-mōnium*, ad esempio, di cui è così ricca la lingua rituale e giuridica, potrebbero ricondursi a quell'influenza: il loro prototipo sarebbe *caerimōnia*, di probabile origine etrusca)<sup>(4)</sup>; giacché tali fatti di ibridazione, se sono molto importanti per cogliere le varie correnti idiomatiche che si incontrano e fondono nella fase costitutiva del lessico di un piccolo centro urbano in formazione, pur esso etnicamente vario<sup>(5)</sup>, non altrettanto lo sono, evidentemente, quando si tratti di stabilire il contributo culturale che quelle correnti hanno apportato.

Potremmo domandarci se, col progredire delle nostre conoscenze del sostrato e della lingua etrusca, il numero delle innovazioni alloglotte nel vocabolario giuridico latino sia destinato ad aumentare considerevolmente. Io non credo che ciò avverrà nel campo del diritto privato, dove i risultati della ricerca linguistica possono considerarsi ben fermi, se si prescinda da termini tecnici tuttora etimologicamente oscuri, di scarsa importanza concettuale. È lecito aspettarsi di più, semmai, dal diritto pubblico e da sfere affini. Né, a mio parere, lo stato delle conoscenze ci

<sup>(1)</sup> DEVOTO, *op. cit.*, 33.

<sup>(2)</sup> ERNOUT, *Les éléments dialectaux du vocabulaire latin*, Parigi, 1928, 291.

<sup>(3)</sup> Cfr. WALDE-HOFMANN, s. v., *culpa* e *caus(s)a*.

<sup>(4)</sup> ERNOUT, *Les élém. ét. du vocab. lat.*, 112-113.

<sup>(5)</sup> Vedi a questo proposito le belle pagine del BERTOLDI in *Questioni di metodo nella linguistica storica*, Napoli, 1939, 173-186.

autorizza a supporre una nomenclatura giuridica relativamente ricca, in origine, di elementi stranieri, che li abbia perduti sostituendoli, nel corso del tempo, con elementi di sua propria tradizione. Ciò sarà certo accaduto in singoli casi; ma contro una vasta esplicazione del fenomeno urta il carattere del lessico giuridico, che, articolandosi, come tutto il lessico rituale, in combinazioni formulari, tende da un lato a specificare e cristallizzare i suoi elementi, dall'altro a tenerli in vita più di quanto il loro irrigidimento non consentirebbe. A questa duplice tendenza, involutrice e perpetuatrice, si deve, ad esempio, che il latino abbia conservato un notevole numero di termini religiosi del più antico strato indoeuropeo. A maggiore ragione esso avrebbe dovuto conservare gli elementi più di recente mutuati dagli idiomi del mediterraneo occidentale.

Si può quindi concludere che l'azione del sostrato (o, meglio, della tradizione mediterranea, se nel termine « sostrato » non si vogliono comprendere gli Etruschi), molto viva e operante non solo nel settore strettamente tecnico del lessico latino (nomenclatura del costume, dei manufatti, della flora e della fauna), ma anche nel settore del rito, dell'organizzazione militare e statale, del teatro<sup>(1)</sup>, è invece quasi insignificante in quello del diritto. I risultati dell'indagine linguistica coincidono, pertanto, con quelli dell'indagine giuridica. Qual valore, è però lecito domandarsi, si deve attribuire a questa coincidenza? giacché, se la tradizione mediterranea non ha lasciato gran traccia nel vocabolario, ciò non implica di necessità che non l'abbia lasciata negli istituti. Né il giurista, come si è visto, lo nega; ma, prudentemente, si rifiuta di pronunciarsi, non disponendo ancora di elementi sufficienti e non volendo forse affiancare le sue ipotesi a quelle già troppo numerose del linguista. Certo è che nella formazione del lessico, come dell'ordinamento giuridico, agirono con speciale intensità le doti essenziali del popolo romano: la saldissima organizzazione sociale e politica, la conservatrice fierezza delle proprie istituzioni, la sapiente agilità evolutiva; e, si aggiunga, il profondo senso del diritto, quale presso nessun altro popolo è dato riscontrare. A queste virtù si deve senza dubbio che le ricerche di sostrato diano così scarsi frutti e che il giurista si trovi, dal canto suo, di fronte a difficoltà insormontabili; giacché ciò che nel campo del diritto il popolo romano ha preso dalla tradizione indigena è stato — si può affermarlo senza timore di smentita — materialmente e spiritualmente rinnovato nella complessa esperienza giuridica della *civitas*.

<sup>(1)</sup> Questa più alta influenza culturale è prevalentemente etrusca. Sarà perciò bene, specie a questo fine, distinguere, col PASQUALI, l'apporto etrusco dall'apporto del sostrato, che non rappresenta certo una civiltà elevatissima. Molto istruttivamente il PASQUALI confronta (*op. cit.*, 63 segg.) al sostrato italico il sostrato ellenico, la cui superiorità traluce con notevole evidenza dalle stesse vestigia che ha lasciato di sé nel lessico greco.